

N. 68/13 Reg. Gen. notizie di reato

GEN/TRI Mod. 04

N. 62/14 Reg. Gen. C.U.



Sentenza N. 5

Data sentenza

03.03.2015

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

26.03.2015

Estensore dr. Sso

MELCHIORRE

Il Tribunale militare di Roma - Sez. 1^

composto dai signori:

Data di Irrevocabilità

1. dr. Antonio LEPORE Presidente

2. dr. Daniela MELCHIORRE Giudice

addi 19

3. magg. E.I. Leonardo TARABELLA \*

inviato estratto esecutivo

4. \_\_\_\_\_ \*

a:

5. \_\_\_\_\_ \*

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

N. Reg. Esec.

Massimo NUNZIATA

e con l'assistenza del dr.ssa Antonina NARDECCHIA

addi 19

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellario

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di 1) BI ... F, nato a

Campione penale art.

il luglio (atto n. 786-1-A), residente in ... via

Lago ... n. ... domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il

Impugnazione proposta da:

difensore Avv. Eduardo BOURSIER NIUTTA, con studio in Roma, viale

Giulio Cesare n.23; sergente A.M. in servizio presso il 16° Stormo di

; incensurato, presente;

2) C. ... F M, nato a ... il gennaio

(atto n. 12 p.1 s.A), residente a ... via ... n. ... sergente A.M. in

servizio presso il Stormo ; incensurato,

presente;

3) P D. nato a il gennaio (atto n. 208 p.1

s.A), residente in via n. domiciliato, ai sensi

dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Francesca VENDITTI, con

studio in Roma, piazza del Risorgimento n.36; sergente A.M. in servizio

presso il Stormo. incensurato, presente;

4) R G. P. nato a ( ) il gennaio (atto

n.59 p.1 s.A), residente in ) via n. ; sergente

A.M. in servizio presso il Stormo ;

incensurato, presente;

#### IMPUTATI di

AMMUTINAMENTO AGGRAVATO (artt. 47 n.2 e 175 c.p.m.p.)

perché, rivestiti di un grado, quali militari appartenenti alla Forza Armata

dell'Aeronautica Militare ed effettivi in patria, rispettivamente, il

C al Stormo con sede a e il B l, il

R ) e il P' Stormo di , in data

26 Gennaio 2013 alle ore 23:20, trovandosi in missione di pace, all'estero,

in "Camp Arena" di Herat (Afghanistan), all'interno della palazzina

alloggi della "Force Protection" (Fucilieri dell'aria), dopo essersi riuniti

tra loro per un evento conviviale, rifiutavano più volte di obbedire ad un

ordine legittimamente intimato dal Magg.CC D E, che

chiedeva loro di consegnare le ID Card, con lo specifico intento di

sottrarsi alla completa identificazione da parte della stessa Polizia

Militare. Con l'aggravante dell'essere rivestiti di un grado. Fatto avvenuto

in Herat (AFG) il 26 gennaio 2013.

### CONCLUSIONI

P.m.: reitera la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art.651 c.p. con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Difesa B ( : assoluzione perché il fatto non sussiste.

Difesa P ( : assoluzione perché il fatto non sussiste.

Difesa R ( : assoluzione perché il fatto non sussiste.

Difesa C ( : assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine per non aver commesso il fatto.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di rinvio a giudizio regolarmente comunicato e notificato, gli imputati venivano tratti dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui al capo A) ammutinamento aggravato (artt. 47, n.2 e 175 c.p.m.p.) in rubrica loro ascritto.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti presentavano le richieste probatorie, documentali e testimoniali, che venivano accolte dal Collegio perché rilevanti e pertinenti ai fatti di causa.

Terminata l'istruttoria dibattimentale, le parti avanzavano le conclusioni riportate e il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per pronunciare la seguente decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che l'imputazione sia destituita di fondamento.

Determinanti ai fini della decisione sono state le testimonianze acquisite in dibattimento, tutte attendibili e senza fatti negativi e sostanziali, né

*dre*

contraddizioni reciproche.

Dalle risultanze dibattimentali è emerso che nella serata del 26 gennaio

2013 gli odierni imputati, graduati dell'Aeronautica Militare C

F. M. B. F. R.

G. e P. D.), rispettivamente il primo

effettivo al Stormo di e gli altri al Stormo di

in servizio di missione di pace in "Camp Arena" di Herat

(Afghanistan), si trovavano insieme a numerosi altri commilitoni

all'interno della palazzina degli alloggi della "Force Protection" (Fucilieri

dell'aria) per partecipare ad un evento conviviale.

Prima delle ore 23, l'orario in cui la base militare veniva oscurata per

ragioni di sicurezza, il maggiore dei Carabinieri D. F.,

comandante della locale polizia militare, intervenne insieme ad altri tre

militari dell'Arma, sollecitato dalla telefonata di un ufficiale che

alloggiava nei pressi dei locali dove era in corso il detto incontro

conviviale, per far cessare gli schiamazzi che provenivano dalla palazzina.

Entrati nella sala, dopo aver impartito l'ordine ai militari presenti di

esibire la ID card (tessera d'identificazione in uso ai militari NATO) per

l'identificazione, la maggior parte di loro si allontanò immediatamente. I

quattro odierni imputati, invece, si rifiutarono di eseguire l'ordine

sull'istante, salvo poi obbedirvi quando giunse sul posto il loro

comandante, colonnello S. A.

I fatti, come descritti, non fanno emergere la sussistenza del presupposto

stesso del grave delitto previsto e punito dall'art. 175 c.p.m.p.

Nello schema normativo del delitto militare di ammutinamento, infatti, il

rifiuto o il ritardo nell'obbedire ad un ordine impartito dal superiore presuppone che i soggetti attivi della disobbedienza siano "militari...riuniti in numero di quattro o più": il che significa che la disposizione richiede la presenza concordata, quand'anche all'istante, con un apposito fine di disobbedire insieme, vale a dire una forma particolare di dolo specifico. Non basta che il comportamento dei militari sia coscientemente contrario agli ordini o alle regole impartite, ma dev'essere anche finalizzato al negare coi fatti collettivamente il riconoscimento degli effetti della disciplina militare, in quel contesto e in quel momento. Non a caso, l'elemento discretivo rispetto al vicino delitto di rivolta (art. 174 c.p.m.p.) è che lì viene fatto uso delle armi: ma la finalità specifica è analoga.

Ciò postula che vi sia, se non un previo concerto, comunque un'intesa tra i militari, sia pure rapida, istantanea ed occasionale: in sostanza, una volontà convergente, orientata per tutti a una siffatta generale disobbedienza.

Nel caso in esame, invece, emerge in tutta evidenza che gli odierni imputati erano sì presenti in numero di quattro ma la finalità per cui erano ivi riuniti era di tutt'altra natura: quella di partecipare, insieme ad altri circa sessanta militari, ad un evento conviviale.

L'ordine fu impartito genericamente a tutti coloro che si trovavano presenti alla festa, ma il rifiuto di consegnare l'ID card fu ripreso solo nei confronti dei quattro perché essi furono tra coloro, forse i soli, che sul momento non si allontanarono subito.

Nel caso del C , poi, a suo dire, al momento dell'ordine costui si

trovava in bagno e, appena uscito, provvide ad esibire il documento.

Marginali appaiono le motivazioni addotte dalle difese degli imputati circa il fatto che non consegnarono prontamente la ID card, perché convinti di non potersene separare posto che era stabilito che, nella base, un tale documento dovesse sempre accompagnare le persone.

Tale circostanza oltre a non essere stata sufficientemente accertata (a parte la dichiarazione del colonnello S. il quale, a specifica domanda del Tribunale, ha sostenuto che secondo lui la ID card non andava consegnata) e suscettibile di varie interpretazioni più o meno late, non è rilevante al fine della sussistenza della responsabilità penale per il contestato delitto, dal momento che qui vi è, in radice, l'insussistenza del rammentato presupposto dell'ammutinamento.

Essa semmai giova a sottolineare l'inesistenza dell'intesa comune dei quattro, finalizzata alla disobbedienza.

Per altro verso, il Collegio ritiene non condivisibile la richiesta dell'accusa di diversamente qualificare il fatto nella contravvenzione di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, previsto dall'art. 651 c.p.

Quella ipotesi di condotta prevista dalla legge penale comune ha, per i militari, una più puntuale corrispondenza soggettiva e oggettiva nella legge penale militare speciale, come enucleata in imputazione.

Destinatari dell'art. 175 c.p.m. sono, infatti, i militari legati per disciplina al rapporto gerarchico, il quale è coesistente all'istituzionale coesione che fonda, per elementari ragioni di responsabilità istituzionale, i rapporti nelle Forze armate.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sono, inoltre, emersi elementi

nuovi o diversi rispetto a quelli prospettati e contestati dall'accusa e, pertanto, non si ravvisa la necessità di mutare la qualificazione giuridica del fatto nell' ipotesi prevista dalla legge penale comune, così come prospettato dall'accusa.

In conclusione, non appare sussistere nel caso di specie il presupposto dell'ammutinamento, sicché il Tribunale ritiene che gli odierni imputati vadano assolti perché il fatto loro addebitato non sussiste.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli articoli 530 c.p.p.; 261 e 364 c.p.m.p.

ASSOLVE

B. F., C. F. M., P. D. e R. G. P. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Deposito sentenza entro trenta giorni.

Roma, 3 marzo 2015

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Daniela MELCHIORRE)

(dott. Antonio LEPORE)

*Daniela Melchiorre*

*Antonio Lepore*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24 marzo 2015

ASSISTENTE AMM. SA GIUDIZIARIO  
(dott. *Antonina N. R. DE CECILIA*)